

QUADRO SINOTTICO DELLE PROSPETTATE MODIFICA STATUTARIE DI FARBANCA S.P.A.

Statuto vigente	Modifiche
ASSEMBLEE	
<p>Art.6), comma 5: Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche normative tempo per tempo vigenti, l'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione – o nel rispetto del più ampio termine di preavviso e/o di diverse e/o ulteriori modalità di pubblicazione eventualmente previsti dalle normative anche regolamentari tempo per tempo applicabili –, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: MF, Il Sole 24 Ore, Italia. Oggi. Se i quotidiani suindicati hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Resta fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile. L'avviso di convocazione deve, comunque, contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle normative, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti e dallo statuto. L'avviso potrà contenere anche la fissazione del giorno per la seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello indicato per la prima.</p> <p>Art.6), comma 7: L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attribuite alla</p>	<p>Art.6), comma 5: Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche normative tempo per tempo vigenti, l'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata mediante: (i) pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione – o nel rispetto del più ampio termine di preavviso e/o di diverse e/o ulteriori modalità di pubblicazione eventualmente previsti dalle normative anche regolamentari tempo per tempo applicabili –, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: MF, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi. Se i quotidiani suindicati hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; o, in alternativa, mediante (ii) avviso di convocazione comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. Resta fermo l'adempimento di ogni altra prescrizione prevista dalla normativa vigente, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile. L'avviso di convocazione deve, comunque, contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle normative, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti e dallo statuto. L'avviso potrà contenere anche la fissazione del giorno per la seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello indicato per la prima.</p> <p>Art.6), comma 7: L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attribuite alla</p>

Statuto vigente	Modifiche
<p>sua competenza dalle normative applicabili, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti, o dallo Statuto, comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...]; - approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e gestione (anche se incardinate nello stesso organo) e di controllo e del restante personale, i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a tale compenso in termini di annualità di remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. <p>Art.6), comma 8: Sono regolate dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni da parte della medesima, sia in prima che in seconda convocazione.</p>	<p>sua competenza dalle normative applicabili, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti, o dallo Statuto, comunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [...]; - approva le politiche di remunerazione e incentivazione, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati. In particolare, l'Assemblea ordinaria approva: <ul style="list-style-type: none"> (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale, se nominato, e del restante personale; (ii) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option); (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. <p>Art.6), comma 8: L'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari <i>pro tempore vigenti</i> (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1).</p> <p>Art.6), comma 9: I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole</p>

Statuto vigente	Modifiche
	<p>del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p> <p>Art.6), comma 10: Sono regolate dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni da parte della medesima, sia in prima che in seconda convocazione.</p>
<p>Art.7), comma 3: La comunicazione indicata nel comma 2 deve pervenire alla Società entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea. L'Assemblea, ove l'avviso lo preveda, può essere validamente tenuta anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, compresi i componenti degli organi amministrativi e di controllo, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione luoghi collegati in audio o in audio e video a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, 	<p>Art.7), comma 3: La comunicazione indicata nel comma 2 deve pervenire alla Società entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea. L'Assemblea, ove l'avviso lo preveda, può essere validamente tenuta anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, compresi i componenti degli organi amministrativi e di controllo, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.; - che siano indicati nell'avviso di convocazione luoghi collegati in audio o in audio e video a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,

Statuto vigente	Modifiche
<p>dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
<p>Art. 10: Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.</p> <p>Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.</p>	<p>Art. 10: <i>[abrogato]</i></p>
AMMINISTRAZIONE	
<p>Art.12), comma 1: La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea entro un minimo di cinque ed un massimo di nove.</p> <p>Art.12), comma 2: I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti richiesti dalle normative applicabili, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti, ovvero dallo Statuto sociale.</p> <p>Art.12), comma 4: Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle Disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.</p>	<p>Art.12), comma 2: I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti richiesti dalle normative applicabili, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti, ovvero dallo Statuto sociale, garantendo un adeguato livello di professionalità e autorevolezza ai fini di un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e di un apporto di rilievo dei singoli alla formazione della volontà collegiale.</p> <p>Art.12), comma 4: La composizione del Consiglio deve includere un numero adeguato di consiglieri non esecutivi e deve riflettere un altrettanto adeguato livello di diversificazione conforme alle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.</p> <p>Art.12), comma 5: Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente. Qualora tale rapporto non sia un</p>

Statuto vigente	Modifiche
<p>Art.12), comma 5: Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui infra. Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 (cinque); diversamente si approssima all'intero superiore.</p> <p>Art.12), comma 6: Ai fini della presente disposizione e fino alla emanazione della relativa normativa di attuazione in materia (che si intenderà prevalere una volta emanata), sono considerati non indipendenti i Consiglieri che [...]</p>	<p>numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 (cinque); diversamente si approssima all'intero superiore.</p> <p>Art.12), comma 6: <i>[abrogato]</i></p>
<p>Art.14), comma 2: Il Consiglio nomina altresì un Segretario, il quale può non appartenere al Consiglio di Amministrazione, con effetto per tutta la durata in carica del Consiglio.</p> <p>Art.14), comma 3: In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da un Consigliere all'uopo nominato</p>	<p>Art.14), comma 2: Il Consiglio nomina altresì un Segretario, <i>che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, ed il sostituto del segretario medesimo. Segretario e sostituto saranno tenuti al rispetto del segreto professionale e d'ufficio.</i></p> <p>Art.14), comma 3: <i>[abrogato]</i></p>
<p>Art.15), comma 1: Spetta agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni, un compenso deliberato dall'Assemblea.</p> <p>Art.15), comma 2: Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determinerà la remunerazione dovuta ai componenti del Consiglio di</p>	<p>Art.15), comma 1: Spetta agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle proprie funzioni, un compenso deliberato dall'Assemblea <i>o all'atto di nomina, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 9, del presente Statuto e alla politica di remunerazione adottata dalla Società in base alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</i></p> <p>Art.15), comma 2: <i>[abrogato]</i></p>

Statuto vigente	Modifiche
<p>Amministrazione stesso investiti di cariche o deleghe, anche di firma, per particolari incarichi consentiti dallo Statuto.</p> <p>Art.15), comma 3: Il tutto è determinato coerentemente con la politica di remunerazione adottata dalla Società in base alle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p>	<p>Art.15), comma 3: <i>[abrogato]</i></p>
<p>Art.16), comma 2: Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dell'assetto organizzativo e dell'assetto societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, i flussi informativi nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; - [...] 	<p>Art.16), comma 2: Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione dell'assetto organizzativo e dell'assetto societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, i flussi informativi nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; - <i>il recepimento di regolamenti e politiche del Gruppo Bancario di riferimento, predisposti dalla capogruppo nell'interesse del gruppo medesimo;</i> - [...] - <i>l'eventuale costituzione di comitati endo-consiliari;</i> - <i>la fusione per incorporazione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506-ter, comma 5, del codice civile;</i>
<p>Art.20), comma 1: Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri, determinandone le attribuzioni, un Amministratore Delegato il quale permane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.</p>	<p>Art.20), comma 1: Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri, determinandone le attribuzioni <i>anche con riferimento alla normativa regolamentare tempo per tempo vigente</i>, un Amministratore Delegato. <i>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi a singoli amministratori, il tutto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.</i></p>

Statuto vigente	Modifiche
<p>Art.20), comma 2: L'Amministratore Delegato, se nominato, ha facoltà propositiva nelle materie di sua competenza.</p>	<p>Art.20), comma 2: L'Amministratore Delegato, se nominato, ha facoltà propositiva nelle materie di sua competenza ed è incaricato della conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare gli indirizzi e gli obiettivi aziendali strategici deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In caso d'urgenza, l'Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservarti all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, informandone immediatamente il Presidente e dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.</p>
RAPPRESENTANZA	
<p>Art.23): 1.La rappresentanza legale della Società, anche in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'Amministratore Delegato, se nominato.</p> <p>2. La firma del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato fanno fede dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del Presidente o del Vice Presidente.</p> <p>3. La rappresentanza legale della Società anche in giudizio può altresì essere conferita all'Amministratore Delegato, se nominato, agli Amministratori, al Direttore Generale, se nominato, e ad altri Dirigenti e Funzionari designati dal Consiglio che determina in ogni caso i limiti e le modalità dell'uso della firma sociale.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione può del pari conferire deleghe e procure, anche a terzi, sia per singoli atti che per determinate categorie di atti e di affari e per la rappresentanza della Società in giudizio.</p>	<p>Art.23): 1.La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente nonché disgiuntamente all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale.</p> <p>2.La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere ogni atto e iniziativa per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive; l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca, in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale e conciliativa davanti a qualsiasi autorità in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.</p>

Statuto vigente	Modifiche
	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione può, per determinate categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche per persone estranee alla stessa. L'Amministratore Delegato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti all'interno dei poteri a lui conferiti dal Consiglio.</p> <p>4. Per agevolare lo svolgimento del lavoro della Società, il Consiglio può autorizzare dirigenti e altri dipendenti a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione determinate.</p>
COLLEGIO SINDACALE	
<p><u>Art.25), comma 16:</u> I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti dalla legge.</p>	<p><u>Art.25), comma 16:</u> I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti richiesti dalle normative applicabili, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti, nonché dallo Statuto sociale.</p>